



**REGOLAMENTO DELLA
PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DEI SERVIZI DI
LOGISTICA PETROLIFERA DI OLI MINERALI
(P-LOGISTICA)**

Approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 5 luglio 2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 4 MANUALE OPERATIVO DELLA P-LOGISTICA	6
ARTICOLO 5 UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI.....	6
ARTICOLO 6 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO.....	6
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME.....	6
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	7
ARTICOLO 9 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	7
ARTICOLO 10 INFORMAZIONI SULLA P-LOGISTICA	7
ARTICOLO 11 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI.....	7
ARTICOLO 12 SICUREZZA DI ACCESSO.....	8
TITOLO II AMMISSIONE ALLA P-LOGISTICA.....	9
ARTICOLO 13 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA P-LOGISTICA	9
ARTICOLO 14 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA P-LOGISTICA	10
ARTICOLO 15	10
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA P-LOGISTICA	10
ARTICOLO 16 OPERATORE DI DIRITTO DELLA P-LOGISTICA.....	11
ARTICOLO 17 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA P-LOGISTICA	11
ARTICOLO 18 DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA P-LOGISTICA	11
ARTICOLO 19	12
VERIFICHE	12
ARTICOLO 20 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	12
ARTICOLO 21 ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLA P-LOGISTICA	12
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA P-LOGISTICA	13
ARTICOLO 22 OGGETTO DELLA P-LOGISTICA	13
ARTICOLO 23 GIORNI E ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA P-LOGISTICA	13
ARTICOLO 24 ANNUNCI DI OFFERTA DI SERVIZI DI LOGISTICA	13
ARTICOLO 25 CONTROLLI DI VALIDITÀ DEGLI ANNUNCI.....	14
ARTICOLO 26 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA P-LOGISTICA.....	15
ARTICOLO 27 CONDIZIONI DI EMERGENZA	16
TITOLO VI VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SULLA P-LOGISTICA...	17
ARTICOLO 28 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DEL MANUALE	17
ARTICOLO 29 MISURE DISCIPLINARI	17
ARTICOLO 30	18
SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	18
ARTICOLO 31 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma di esposizione degli annunci aventi ad oggetto i servizi di logistica petrolifera di oli minerali in attuazione di quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012, nonché delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale 9 agosto 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito denominata: P-LOGISTICA).

Articolo 2 Definizioni

2.1 Nel Regolamento:

- a) per annuncio si intende la manifestazione, non vincolante, di disponibilità all'offerta di servizi di logistica pubblicata dagli operatori, in forma anonima, sulla bacheca di esposizione;
- b) per bacheca di esposizione si intende il prospetto video in cui possono essere visualizzati l'insieme degli annunci immessi dagli operatori in relazione a ciascun servizio di logistica;
- c) per codice di identificazione dell'annuncio si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un annuncio ai fini della P-LOGISTICA;
- d) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione alla P-LOGISTICA;
- e) per D.Lgs. n. 249/12 si intende il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, di "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 26 gennaio 2013;
- f) per Decreto 9 agosto 2013, si intende il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2013, mediante il quale, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 249/12, è stata approvata la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali presso il GME, secondo principi di neutralità, trasparenza e concorrenza;
- g) per esclusione dalla P-LOGISTICA si intende la perdita della qualifica di operatore;
- h) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nel Manuale operativo della P-LOGISTICA;
- i) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato

elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché l'organizzazione e la gestione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 249/2012;

- j) per OCSIT si intende l'Organismo Centrale di Stoccaggio di cui all'articolo 7 del D.Lgs 249/2012, le cui funzioni e attività, in materia di salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero e di disponibilità di scorte petrolifere, sono attribuite alla società Acquirente Unico S.p.A.;
- k) per operatore si intende la persona giuridica che è ammessa ad operare sulla P-LOGISTICA;
- l) per P-LOGISTICA si intende la piattaforma informatica della bacheca di esposizione organizzata e gestita dal GME nell'ambito della quale sono rese note le disponibilità di servizi di logistica petrolifera nel breve, medio e lungo periodo;
- m) per servizio di logistica si intendono i servizi, resi noti attraverso la P-LOGISTICA, di stoccaggio e di transito relativi agli oli minerali, quali benzine, gasoli, biocarburanti e jet fuel di tipo cherosene, nonché i servizi resi disponibili attraverso le capacità logistiche relative a ulteriori categorie di oli minerali indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 9 agosto 2013, e pubblicate dal GME sul proprio sito *internet*;
- n) per servizio di stoccaggio si intende la messa a disposizione di volume per un determinato periodo di tempo, unitamente al servizio di ricezione e consegna franco deposito degli oli minerali ammessi alla P-LOGISTICA;
- o) per servizio di transito si intende la ricezione, franco deposito, lo stoccaggio, la movimentazione e la riconsegna degli oli minerali ammessi alla P-LOGISTICA;
- p) per sospensione dell'operatore dalla P-LOGISTICA si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di partecipare alla P-LOGISTICA.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e del Manuale operativo della P-LOGISTICA.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico, per l'approvazione.
- 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della P-LOGISTICA, ovvero nei casi di adeguamento del Regolamento alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, per l'approvazione. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
- 3.6 Le modifiche del Regolamento effettuate secondo quanto previsto ai precedenti commi 3.4 e 3.5, si intendono tacitamente accettate per tutti gli operatori della P-LOGISTICA che:
 - a) non abbiano richiesto l'esclusione di cui al successivo Articolo 21 entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle modifiche stesse;
 - b) abbiano operato sulla P-LOGISTICA in pendenza del termine di cui alla precedente lettera a).

Articolo 4
Manuale operativo della P-LOGISTICA

- 4.1 Le procedure di ammissione, partecipazione e funzionamento della P-LOGISTICA, nonché le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nel Manuale operativo della P-LOGISTICA (nel seguito: Manuale).
- 4.2 Il Manuale, nonché ogni sua successiva revisione, è pubblicato sul sito internet del GME e, ove non diversamente specificato, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1 Ai fini della P-LOGISTICA, il GME adotta le unità di misura indicate nel Manuale.
- 5.2 Ai fini della P-LOGISTICA, tutti gli arrotondamenti si eseguono applicando il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nel Manuale, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori della P-LOGISTICA a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo.
- 7.2 La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1, è definita dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed è approvata dal Ministro dello Sviluppo Economico. Ogni successiva modifica è sottoposta dal GME alla preventiva approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico. Tale misura è pubblicata sul sito internet del GME stesso e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8
Fatturazione dei corrispettivi

- 8.1 I corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), sono fatturati, maggiorati dell'IVA, ove applicabile, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel Manuale.

Articolo 9
Pagamento dei corrispettivi

- 9.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nel Manuale.

Articolo 10
Informazioni sulla P-LOGISTICA

- 10.1 I dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 24, comma 24.1, lettere a) e g), relativi agli annunci presentati sulla P-LOGISTICA, in forma anonima e aggregata, sono di pubblico dominio e sono pubblicati, sul sito internet del GME, ovvero in altro supporto informatico. Ogni operatore ha accesso ai dati e alle informazioni della P-LOGISTICA che lo riguardano direttamente.
- 10.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative agli annunci presentati sulla P-LOGISTICA.

Articolo 11
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 11.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sito internet del GME.
- 11.2 Gli annunci presentati dagli operatori, nonché le rispettive manifestazioni di interesse, si considerano ricevuti alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;

- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
- c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

11.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 12 **Sicurezza di accesso**

12.1 Gli operatori accedono alla P-LOGISTICA attraverso apposite procedure, definite nel Manuale, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite la P-LOGISTICA.

12.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE ALLA P-LOGISTICA

Articolo 13 Requisiti di ammissione alla P-LOGISTICA

- 13.1 Possono essere ammessi alla P-LOGISTICA i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 13.2 Non possono essere ammessi alla P-LOGISTICA:
- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per i delitti di cui al d.lgs 504/95;
 - b) coloro che non risultino iscritti al Registro delle Imprese o, in alternativa, che non risultino in possesso del codice Repertorio Economico Amministrativo assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) coloro che siano stati esclusi ai sensi del successivo Articolo 30, comma 30.1, lettera b), nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sulla stessa.
- 13.3 Le condizioni di cui al precedente comma 13.2, lettera a), sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 13.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 13.2 e 13.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 14
Domanda di ammissione alla P-LOGISTICA

- 14.1 Il soggetto che intenda partecipare alla P-LOGISTICA presenta al GME la domanda di ammissione e la relativa documentazione indicata al successivo Articolo 15, secondo le modalità previste nel Manuale.

Articolo 15
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla P-LOGISTICA

- 15.1 La domanda di ammissione alla P-LOGISTICA, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata della seguente documentazione, da redigersi secondo le modalità indicate nel Manuale:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione alla P-LOGISTICA, di cui al precedente Articolo 14, comma 14.1, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 13, comma 13.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) dichiarazione, resa dal soggetto che richiede l'ammissione alla P-LOGISTICA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
 - c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione alla P-LOGISTICA risulti iscritto al Registro delle Imprese o, in alternativa, che risulti in possesso del codice Repertorio Economico Amministrativo assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 15.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 15.1 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 16
Operatore di diritto della P-LOGISTICA

- 16.1 Ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla P-LOGISTICA, la qualifica di operatore è attribuita di diritto all'OCSIT.

Articolo 17
Elenco degli operatori ammessi alla P-LOGISTICA

- 17.1 Gli operatori ammessi alla P-LOGISTICA sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla P-LOGISTICA", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 17.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla P-LOGISTICA contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore assegnato dal GME;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) codice società attribuito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ove presente;
 - e) regime fiscale dell'operatore.
- 17.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:
- a) ragione sociale;
 - b) sede legale.
- 17.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla P-LOGISTICA.

Articolo 18
Dati e informazioni per la partecipazione alla P-LOGISTICA

- 18.1 Ai fini dell'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera e), l'operatore trasmette al GME una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale secondo quanto previsto nel Manuale.

- 18.2 Successivamente alla ricezione della dichiarazione di cui al precedente comma 18.1, l'Elenco degli operatori ammessi alla P-LOGISTICA viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 19 **Verifiche**

- 19.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e del Manuale al fine di assicurare il regolare funzionamento della P-LOGISTICA secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla P-LOGISTICA, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 19.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare, nei tempi e secondo le modalità dallo stesso definite, il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla P-LOGISTICA. A tal fine può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 20 **Obblighi di comunicazione**

- 20.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettere b) ed e) dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla P-LOGISTICA.
- 20.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 20.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla P-LOGISTICA.

Articolo 21 **Esclusione su richiesta dalla P-LOGISTICA**

- 21.1 Ai fini dell'esclusione dalla P-LOGISTICA, gli operatori inoltrano al GME secondo le modalità definite nel Manuale, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 21.2 L'esclusione su richiesta dalla P-LOGISTICA decorre dalla data successiva tra le seguenti:

- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.
- 21.3 L'esclusione dalla P-LOGISTICA ai sensi del presente Articolo non esonera l'operatore dall'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti agli impegni assunti tramite la P-LOGISTICA stessa, ivi incluso quello relativo al pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7.
- 21.4 Durante il periodo di sospensione dalla P-LOGISTICA, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA P-LOGISTICA

Articolo 22 Oggetto della P-LOGISTICA

- 22.1 La P-LOGISTICA è la piattaforma di esposizione nell'ambito della quale gli operatori possono:
- a) pubblicare, in forma anonima, i propri annunci aventi ad oggetto servizi di logistica petrolifera secondo le modalità ed i termini indicati nel Manuale;
 - b) visualizzare e manifestare interesse verso uno o più annunci presenti nella bacheca.
- 22.2 Non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità dei dati e delle informazioni relativi agli annunci presentati dagli operatori e pubblicati sulla P-LOGISTICA.
- 22.3 L'eventuale conclusione del contratto tra l'operatore proponente l'annuncio e l'operatore interessato al medesimo annuncio ha luogo al di fuori della piattaforma e, in nessun caso, né l'annuncio di cui al precedente comma 22.1, lettera a), né la manifestazione d'interesse di cui al precedente comma 22.1, lettera b), costituiscono un impegno a negoziare ovvero a concludere contratti tra gli operatori coinvolti.

Articolo 23 Giorni e orari di funzionamento della P-LOGISTICA

- 23.1 Gli operatori possono svolgere le attività di cui al precedente Articolo 22 sulla P-LOGISTICA in modo continuo durante tutti i giorni dell'anno.

Articolo 24 Annunci di offerta di servizi di logistica

- 24.1 Gli annunci, relativi a ciascun servizio di logistica, devono essere presentati secondo le modalità definite nel Manuale e contengono almeno le seguenti informazioni minime:
- a) quantità oggetto del servizio;
 - b) prezzo unitario del servizio (al netto dell'IVA);
 - c) tipologia del servizio (transito, stoccaggio);
 - d) tipologia di stoccaggio (segregato, promiscuo);
 - e) tipologia di deposito (costiero, interno);
 - f) tipologia di olio minerale;
 - g) localizzazione;
 - h) durata del servizio (data inizio - data fine del servizio);
 - i) data di scadenza dell'annuncio.
- 24.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 24.1, gli operatori possono indicare, in forma anonima, informazioni aggiuntive per ciascun annuncio secondo le modalità ed i termini indicati nel Manuale.
- 24.3 Nell'ambito della bacheca, gli annunci sono visualizzabili da parte degli operatori sulla base delle caratteristiche del servizio oggetto dell'annuncio secondo le modalità previste nel Manuale.
- 24.4 Gli annunci risultati validi ai sensi del successivo Articolo 25 restano pubblicati sulla bacheca fino alla data di cui al precedente comma 24.1, lettera i). Una volta spirato il predetto termine, gli annunci verranno automaticamente cancellati.
- 24.5 Gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione dei propri annunci secondo le modalità ed i termini indicati nel Manuale.
- 24.6 Gli annunci sono esposti sulla bacheca senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.
- 24.7 Il GME procede, secondo le modalità ed i termini previsti nel Manuale, alla cancellazione degli annunci degli operatori che risultino sospesi o esclusi dalla P-LOGISTICA.

Articolo 25 **Controlli di validità degli annunci**

- 25.1 A seguito della presentazione degli annunci, il GME effettua i controlli di validità verificando esclusivamente che:
- a) l'operatore non è sospeso dalla P-LOGISTICA;
 - b) l'annuncio è stato presentato secondo le modalità indicate nel Manuale;
 - c) l'annuncio riporta le indicazioni minime di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1.

- 25.2 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'annuncio viene pubblicato sulla bacheca.
- 25.3 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'annuncio, indicando all'operatore proponente il motivo della mancata validità.
- 25.4 La responsabilità della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni relative a ciascun annuncio presente sulla P-LOGISTICA rimane in ogni caso esclusivamente in capo all'operatore che le ha pubblicate.
- 25.5 Il GME non è, e non potrà essere, ritenuto responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo delle informazioni presenti sulla P-LOGISTICA.

Articolo 26

Modalità di funzionamento della P-LOGISTICA

- 26.1 Gli annunci presenti nella bacheca sono esposti con l'indicazione del codice di identificazione dell'annuncio e delle informazioni di cui al precedente Articolo 24, commi 24.1 e 24.2.
- 26.2 I soggetti ammessi alla P-LOGISTICA, qualora non sospesi dalla stessa, possono visualizzare i dati e le informazioni relative al servizio di logistica oggetto dell'annuncio e possono esprimere interesse per uno o più annunci presenti nella bacheca, secondo le modalità ed i termini indicati nel Manuale.
- 26.3 A seguito di una manifestazione d'interesse rispetto ad uno o più annunci, il GME rende noto all'operatore proponente l'annuncio, secondo le modalità ed i termini indicati nel Manuale, i dati relativi all'operatore che ha manifestato interesse per uno o più annunci, ivi incluso il codice di identificazione di ciascun annuncio.
- 26.4 Qualora l'operatore proponente un dato annuncio accetti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la piattaforma invia a quest'ultimo, secondo le modalità ed i termini indicati nel Manuale, il codice identificativo dell'annuncio, i dati relativi all'operatore proponente, nonché quelli relativi al servizio di logistica oggetto dell'annuncio, ivi incluso le informazioni aggiuntive se presenti.
- 26.5 Qualora l'operatore proponente un dato annuncio rifiuti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la piattaforma invia a quest'ultimo apposita comunicazione contenente la notifica di tale rifiuto, mantenendo, in tal caso, l'anonimato dell'operatore proponente che ha opposto il rifiuto.
- 26.6 Gli operatori hanno l'obbligo di mantenere riservati e confidenziali tutti i dati e le informazioni inerenti le potenziali controparti negoziali di cui gli stessi vengono a conoscenza, tramite la P-LOGISTICA, a seguito della ricezione e/o dell'accettazione di una o più manifestazioni di interesse.

Articolo 27
Condizioni di emergenza

- 27.1 Si considerano condizioni di emergenza, ivi inclusi tutti i casi di forza maggiore, le situazioni di indisponibilità della P-LOGISTICA, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) il caso in cui gli operatori non sospesi dalla P-LOGISTICA, non possano visualizzare e/o esprimere interesse per uno o più annunci ivi presenti
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere gli annunci inviati dagli operatori;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori quanto previsto al precedente Articolo 26, comma 26.3 .
- 27.2 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 27.1, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza, secondo le modalità definite nel Manuale.
- 27.3 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 27.1, il GME non è, e non potrà essere, ritenuto responsabile per i danni eventualmente subiti dagli operatori.

TITOLO VI

VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SULLA P-LOGISTICA

Articolo 28

Violazioni del Regolamento e del Manuale

- 28.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e del Manuale i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di partecipazione alla P-LOGISTICA;
 - b) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto degli annunci presentati da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - c) il tentativo di accesso e/o l'accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - d) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione;
 - e) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 29

Misure Disciplinari

- 29.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 28, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo gradualità, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dell'operatore dalla P-LOGISTICA per un periodo non superiore a 18 mesi.
- 29.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti.

- 29.3 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 29.2.
- 29.4 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 30
Sospensione per inadempimento degli obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 30.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 29, il GME sospende l'operatore dalla P-LOGISTICA nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1, non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2 ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 9. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dalla P-LOGISTICA.

Articolo 31
Risoluzione delle controversie

- 31.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il GME e gli operatori della P-LOGISTICA, ivi incluse quelle aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.